



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Udine, 3 aprile 2017

Ai Sindaci

Ai Responsabili degli Uffici Elettorali Comunali
dei Comuni della provincia di Udine

e, per conoscenza,

Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Circondariali

(via PEC)

OGGETTO: Fase preparatoria del procedimento referendario. *Referendum abrogativi 28 Maggio 2017* (Circolare M.I. n. 9/2017).

Nelle more della pronuncia dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione che – da notizie ANSA del 29 u.s. – interverrà, secondo la decisione unanime del medesimo Ufficio, solo dopo la conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, si forniscono ulteriori istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente prescritti.

- a) Opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi: termini modalità e presupposti temporali

Ferma restando la normativa per l'iscrizione d'ufficio degli elettori residenti all'estero nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, l'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede, per le elezioni politiche e per i *referendum* nazionali, il diritto di voto nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un'unica consultazione – anche agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione nonché ai familiari con loro conviventi.

Allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato e come già avvenuto in occasione del *referendum* abrogativo e di quello costituzionale del 2016, i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (26 aprile p.v.), cioè in tempo utile per la immediata comunicazione delle domande pervenute al Ministero dell'interno.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

L'opzione dovrà essere trasmessa al comune per posta, per telefax o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si invitano codesti comuni ad inserire nell'*home page* del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata, al quale trasmettere le domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo – tra cui in ogni caso il proprio sito internet istituzionale – si allega un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello, è, come di consueto, in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori e comprende anche gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-*bis*, di cui si dirà più ampiamente in seguito.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, trasmette immediatamente alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, mediante apposita procedura informatica, entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (26 aprile p.v.), le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza per le attività anagrafico-elettorali, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it> nell'applicazione “Elettori Estero” sezione “Documentazione” (dove sarà anche pubblicata la tabella di corrispondenza tra consolati con limitate funzioni e consolati con competenze anagrafico-elettorale).

In tale applicazione “Elettori Estero” sarà inserita la funzione “Gestione Temporanei”, che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 *bis* della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, si precisa che questa Prefettura ha abilitato all'applicativo “Elettori Estero” i nominativi già individuati da codesti Comuni (Responsabile ed Utente) per le procedure elettorali, attribuendo il ruolo “EE_comune”.

Per problemi concernenti le utenze comunali autorizzate all'accesso al portale DAIT Servizi nonché per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura-UTG. che, ove necessario, si rivolgerà alla Direzione Centrale.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto, entro il trentesimo giorno, il Ministero dell'interno dovrà, a



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali note trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc.) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

* * *

Come già rappresentato con circolare M.I. n. 3/2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto sia degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nella svolgimento di missioni internazionali, sia degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli affari esteri d'intesa con la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, le sedi consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicate nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sui suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica alla predetta Direzione Centrale anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge che alcune opzioni, per ragioni organizzative, potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Deve ricordarsi che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificato dalla legge n. 52/15.

Si richiama pertanto l'attenzione affinché – anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis – codesti comuni provvedano con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicare le opzioni al Ministero dell'interno con l'apposita procedura informatica, l'Ente stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni – purché pervenute entro il 26 aprile p.v. – alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Si esprime, inoltre, l'avviso che può presentare opzione come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio a cure mediche sia chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare (come previsto anche nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, deve segnalarsi che la legge non richiede il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

b) Elenco degli Stati ove non è possibile il voto per corrispondenza - Elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero

Nella stessa applicazione "Elettori Estero" sarà disponibile, nella sezione "Documentazione", l'elenco degli Stati in cui non è possibile il voto per corrispondenza.

Sarà anche disponibile l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella suddetta sezione "Documentazione".

Per gli adempimenti relativi all'elenco degli elettori residenti all'estero, verrà inoltrata apposita circolare.

* * *

Si invitano i Signori Sindaci, in merito al contenuto della presente circolare, ad assicurare la correttezza e puntualità degli adempimenti previsti, avendo cura di fornire agli Uffici elettorali comunali, ove necessario, ogni utile supporto.

La presente circolare viene altresì pubblicata nell'apposita area dedicata alle consultazioni elettorali del sito di questa Prefettura.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Viceprefetto Aggiunto
dott. Giovanni Maria LEO
(sottoscritto digitalmente)

All.: n. 1 Modello opzione voto referendum abrogativi del 28 Maggio 2017